



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA - SAVONA

ORDINANZA N. 113 /2008

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona/Vado Ligure,

PRESO ATTO delle risultanze della riunione tenutasi presso questa Capitaneria di Porto in data 06.05.2008 con i rappresentanti dell'intera utenza portuale, al fine di esaminare e valutare le problematiche in atto nel porto di Savona-Vado Ligure, relativamente alle operazioni di bunkeraggio che ivi vengono svolte.

VISTO il fax in data 20.05.2008, a firma congiunta dell'ISOMAR, dell'Unione Industriale delle Provincia di Savona – Sez. Terminalisti e dell'Unione Utenti del Porto di Savona Vado, con cui venivano riassunte le esigenze espresse dall'utenza portuale nel corso della riunione tenutasi il 06.05.2008.

PRESO ATTO delle risultanze della riunione ristretta tenutasi presso questa Capitaneria di Porto in data 05.06.2008 con i rappresentanti dell'Autorità Portuale di Savona, del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Consulente chimico del porto di Savona-Vado Ligure, Cap. Pietro FERRIGNO.

VISTO il proprio foglio n. 14417 in data 25.06.2008 con cui sono stati richiesti i competenti pareri relativamente alla bozza di regolamentazione predisposta sulla scorta delle risultanze delle riunioni tenutesi il 06.05.2008 e il 05.06.2008.

VISTE le E-mail in data 03.08.2008 e 11.08.2008 con cui questa Capitaneria di Porto ha reiterato agli enti di cui sopra la bozza di "Regolamento per la disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo di Savona e nella rada di Savona e Vado Ligure".

VISTO il foglio in data 09/09/2008 con il quale il Consulente chimico del Porto di Savona ha espresso parere favorevole all'approvazione delle predetta bozza di regolamentazione.

VISTO il foglio n. 7687 in data 11/09/2008 con il quale l'Autorità Portuale di Savona ha espresso parere favorevole all'approvazione delle predetta bozza di regolamentazione.

VISTO il telefax n. 9883 in data 12.09.2008 con cui anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona ha espresso parere favorevole.

VISTO il "Regolamento del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo di Savona e nella rada di Savona", approvato con propria Ordinanza n. 66/2003 in data 08/07/2003, come modificato ed integrato con le proprie Ordinanza n. 21/2004 in data 01/04/2004 e 06/2006 in data 01.02.2006.

CONSIDERATO che, alla luce dei pareri di cui sopra e delle esigenze manifestate dall'utenza e connesse al progressivo intensificarsi delle operazioni commerciali in atto nel bacino portuale di Vado Ligure, si ritiene sussistano i presupposti per rivedere ed aggiornare la vigente disciplina del servizio di bunkeraggio nel porto di Savona-Vado Ligure.

VISTA la Circolare n. 16 – Titolo Porti – Serie VIII, protocollo n. DEM3/1823 in data 19.07.2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna avente ad oggetto "Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi".

TENUTO CONTO delle osservazioni presentate dall'utenza portuale interessata dalla tematica nel corso delle riunioni tenutesi nei giorni scorsi presso questa Capitaneria di Porto.

1

VISTI gli artt. 30, 68 e 81 del Codice della navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per la disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo di Savona e nella rada di Savona e Vado Ligure", che entrerà in vigore alle ore 00.01 del giorno 18.10.2008.

In pari data sono abrogate le proprie Ordinanze n. 66/2003 in data 08.07.2003, n. 21/2004 in data 01.04.2004 e n. 06/2006 in data 01.02.2006, nonché ogni altra disposizione emanata da questa Autorità Marittima, in contrasto con la stessa.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme del "Regolamento per la disciplina del Bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo di Savona e nella rada di Savona e Vado Ligure".

I contravventori saranno puniti a mente degli artt. 1164, 1174 e, ove il fatto non costituisca più grave reato, dell'art. 1231 del Codice della navigazione

Savona,

13 OTT. 2008

IL COMANDANTE
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Franco PESCATORI





CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SAVONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUNKERAGGIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E NELLA RADA DI SAVONA

Parte I Campo di applicazione

Art. 1

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende per "*bunkeraggio*" ogni operazione di rifornimento di combustibile liquido, derivato da idrocarburi, a navi e unità navali in genere, che si trovino nel porto o nella rada di Savona, nonché le operazioni di rifornimento tramite distributori automatici nei porti del Circondario Marittimo di Savona.

Art. 2

Il bunkeraggio come sopra definito può essere effettuato:

- via mare: a mezzo bettoline o cisterne, stando all'ancora o a qualsiasi ormeggio in ambito portuale;
- via terra: a) a mezzo autobotte;
b) a mezzo distributori automatici;
c) a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990.

Art. 3

Fatta salva l'osservanza di tutte le prescrizioni di cui ai successivi articoli, le operazioni di bunkeraggio sono consentite, di massima, sia di giorno che di notte, salvo diverse determinazioni della Capitaneria di Porto di Savona dettate da insindacabili motivi di sicurezza.

Art. 4

Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate solo a seguito di autorizzazione della Capitaneria di Porto di Savona.
L'istanza e la successiva autorizzazione dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di bolli.

Art. 5

Il Comandante della nave che intende effettuare operazioni di rifornimento di combustibile deve avanzare a questa Capitaneria, di massima con almeno 24 ore di preavviso, domanda in bollo, in duplice copia, conforme al modello "A" allegato alla presente ordinanza.

La richiesta deve contenere, oltre al nome e all'ormeggio della nave:

- tipo e quantitativo di combustibile;
- nominativo della ditta che eseguirà il bunkeraggio;
- il mezzo con il quale verrà effettuato il rifornimento;
- il nome dell'Ufficiale della nave, responsabile delle operazioni di sicurezza relative al rifornimento;
- il responsabile della ditta di rifornimento.

E' consentita la preventiva presentazione della domanda da parte dell'agenzia raccomandataria prima dell'arrivo della nave. Per poter produrre la propria efficacia, la richiesta deve essere controfirmata dal Comandante della nave stessa prima dell'inizio

operazioni di rifornimento (in difetto, l'autorizzazione rilasciata è da considerarsi

6

sono esentati dalla richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 5 i bunkeraggi effettuati direttamente a mezzo distributori automatici.

Art. 7

Prima di iniziare le operazioni di rifornimento, il responsabile della ditta rifornitrice deve assicurarsi che la nave sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4.

Parte II

Modalità per il rilascio delle concessioni per il servizio di rifornimento combustibili alle navi con l'impiego di navi e galleggianti.

Art. 8

Il servizio di rifornimento a mezzo bettolina nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona può essere svolto soltanto a seguito di concessione rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, dalla Capitaneria di Porto di Savona, sentita l'Autorità Portuale di Savona per l'espletamento dell'attività nell'ambito delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione del predetto Ente.

Art. 9

Chiunque intenda espletare il servizio di rifornimento mediante bettolina nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona deve presentare apposita istanza in carta legale al Capo del Compartimento Marittimo di Savona.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) se persona fisica: nome, cognome, luogo di nascita, cittadinanza e residenza
se società: denominazione o ragione sociale, sede, nome e cognome del legale rappresentante;
- b) nome e cognome dell'eventuale procuratore;
- c) numero dei dipendenti (marittimi e terrestri) e relative mansioni;
- d) numero e tipo di mezzi nautici destinati al servizio e titolo del possesso o della detenzione (proprietà, noleggio, ecc.);
- e) durata della concessione richiesta, in relazione al livello degli investimenti effettuati.

Per ottenere la concessione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. capacità professionale al servizio di "rifornimento" attestata dalla struttura dell'impresa, nonché dall'attività svolta negli ultimi tre anni nel settore del trasporto marittimo dei prodotti petroliferi;
2. iscrizione nel registro degli esercenti di commercio o nel registro delle imprese presso le camere di commercio;
3. capacità tecnica consistente nella disponibilità, per un periodo non inferiore alla durata della concessione, dei mezzi navali da destinare al servizio, conformi alle relative norme in materia di sicurezza e antinquinamento e nell'ottica di un progressivo miglioramento del livello di qualità tecnica, nonché della disponibilità di personale marittimo con esperienza di navigazione a bordo delle navi cisterna che deve:
 - essere addestrato alla movimentazione di prodotti petroliferi e alla conservazione della qualità dei medesimi;
 - essere inquadrato con contratto di lavoro le cui condizioni economiche e normative non siano inferiori a quelle del contratto di lavoro applicato al settore bunkeraggi;
 - essere in possesso di idonea certificazione IMO;
4. capacità finanziaria rilevabile, per l'impresa individuale, dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e per la società da un patrimonio non inferiore a 500.000 Euro, certificato dal presidente del collegio sindacale;

5. assenza di procedure concorsuali;
6. assenza di condanne per delitti puniti con pena superiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
7. non essere destinatario di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa;
8. idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall'espletamento del servizio, ivi compresa la copertura P&I per i danni derivanti da inquinamento marino.

I requisiti devono perdurare per tutta la concessione e la loro sussistenza può essere verificata dall'Autorità Marittima nell'ambito dei poteri vigilanza sull'attività.

Art. 10

La concessione viene rilasciata per un periodo determinato dall'Autorità concedente sulla base del livello degli investimenti effettuati e comunque, di norma, non inferiore a due anni.

Art. 11

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo calcolato sulla base dell'importo di Euro 0.57 per ogni tonnellata di stazza netta del naviglio dei mezzi navali complessivamente destinati allo svolgimento del servizio. Il canone è aggiornato annualmente secondo le modalità determinate per le concessioni dei beni del demanio marittimo.

Il concessionario è tenuto a prestare idonea cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, di importo non inferiore a Euro 2.500.

Art. 12

Il Capo del Compartimento Marittimo di Savona può pronunciare la decadenza del concessionario, senza diritto ad alcun indennizzo, con le modalità di cui all'art. 47 del Codice della navigazione, nei seguenti casi:

1. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio della concessione;
2. omesso pagamento del canone annuale;
3. abusiva sostituzione nell'esercizio della concessione;
4. inadempimenti degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o regolamenti;
5. mancato esercizio della concessione.

Art. 13

Le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni devono essere comunicate con congruo anticipo al Comandante del porto.

Parte III

Norme tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi.

Art. 14

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnate da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona interessata dal rifornimento deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità d'illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad un metro dai piani di lavoro.

Tutti gli impianti elettrici, compreso quello d'illuminazione, devono essere realizzati in conformità alle disposizioni normative in vigore.

Durante le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità

Marittima che provvederà a richiedere di attuare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita e a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle persone o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Art. 15

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere costruite in conformità alle norme EN1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura, periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione – Unità di gestione delle Infrastrutture per la navigazione e del demanio marittimo – n. 105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, come previsto dalla normativa vigente (D.M. 03.05.1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, deve contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati è richiesto per manichette acquistate dopo il 01.07.2002.

Art. 16

Il rifornimento di combustibile alle navi a mezzo bettolina può essere effettuato con le seguenti prescrizioni:

- a) la nave, qualora movimenti liquidi infiammabili di categoria "A" o "B" o merci pericolose in colli di classe 1, 2, 3, 4, 5 e 7 deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento. Qualora si tratti di rifornimento a nave petroliera, gasiera o chimichiera non degassificata, il rifornimento è consentito solo nel caso di caricazione di prodotti con punto d'infiammabilità maggiore di 60° C e a condizione che:
 - per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità;
 - la bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi in caso di emergenza;
 - la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
 - gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla;
- b) nel caso di navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote, ma non degassificate, le eventuali operazioni di zavorramento, spostamento del carico, lavaggio o pulizia cisterne, devono essere immediatamente interrotte;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina e della nave rifornita, munito di certificazione antincendio, dedicato in via esclusiva e continuativa all'operazione; in alternativa potrà esser impiegato personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o del servizio integrativo antincendio di Guardia ai Fuochi abilitata e del servizio antinquinamento portuale, ciascuno per le rispettive competenze; devono essere inoltre disponibili e pronti

4 

- per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne, fogli oleoassorbenti, etc.). Il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- d) durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore. Nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina;
 - e) durante le operazioni svolte in ore notturne devono essere garantiti i valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse;
 - f) la bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili;
 - g) le navi impegnate nelle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del Codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno;
 - h) la manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi;
 - i) deve essere assicurata l'equipotenzialità elettrica tra il mezzo fornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa;
 - j) il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave designato dal comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Detto ufficiale dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto;
 - k) tutti gli scarichi, eventualmente presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata alle operazioni di bunkeraggio, compresi quelli della cucina e dei motori, devono essere provvisti di rete parascintille;
 - l) devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto fra gli scafi;
 - m) durante le operazioni di rifornimento, gli ombrinali della nave e della bettolina devono essere sempre chiusi;
 - n) il personale della nave e della bettolina incaricato delle operazioni, prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare la durata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza;
 - o) il suddetto personale deve inoltre preventivamente concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.

Art. 17

Se il rifornimento è effettuato in rada devono essere osservate, in aggiunta a quanto prescritto dall'art. 16, le seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni devono essere effettuate esclusivamente nelle zone stabilite dall'Autorità Marittima;
- b) le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave che riceve rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '74), a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con le modalità da essi concordate;
- c) al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la bettolina e la nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionalmente noti (Standard Marine International Vocabulary - IMO);
- d) la nave di maggiori dimensioni deve essere ancorata;
- e) gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti pronti all'immediato impiego;
- f) i cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;

- g) le condizioni meteomarine devono essere favorevoli. Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento della situazione meteorologica;
- h) è vietata l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere;
- i) durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato VHF-FM sui canali 16 e 13;
- j) in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo, la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita; in tal caso dovrà essere subito informata l'Autorità Marittima;
- k) è vietato fumare ed usare fiamme libere nell'area interessata dalle operazioni di bunkeraggio.

Art. 18

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità.

Dette unità devono inoltre essere fornite:

- a) di impianti e dotazioni idonee (reticelle tagliafiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi, etc.) per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche le navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;
- b) di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta di eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti, etc.).
- c) di bottazzi in gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di parafiamma a tutti gli scarichi.

Le società armatrici delle bettoline – anche per quelle già in esercizio presso il Compartimento Marittimo di Savona – devono consegnare alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Savona, copia della documentazione/ certificazione di sicurezza relativa a ciascuna unità.

Art. 19

Nel porto di Savona/Vado Ligure non è consentito l'ormeggio di bettoline trasportanti sostanze pericolose e/o inquinanti e/o idrocarburi e/o oli minerali.

In deroga al precedente divieto è consentito l'ormeggio di bettoline adibite a bunkeraggio esclusivamente per il tempo necessario all'avvio delle operazioni medesime e comunque per non più di 48 ore; in tale caso l'ormeggio, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio accosti della Capitaneria di Porto di Savona, sarà consentito esclusivamente alle banchine 33 e 34 del porto di Savona e molo soprafflutto per il porto di Vado Ligure.

Qualora per motivate e comprovate esigenze non diversamente definibili dovesse pervenire richiesta di ormeggio di una bettolina nel porto di Savona/Vado Ligure, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di valutare la suddetta richiesta e di assegnare, qualora le condizioni del traffico navale in porto lo consentano, oltre alla possibilità di ormeggio presso le banchine 33 e 34 anche nelle zone di banchinamento ricomprese fra le banchine 12 e 16 del porto di Savona (nota n. 23810 del 04.08.1999 della Capitaneria di Porto di Savona) per il periodo strettamente necessario al superamento delle suddette esigenze e comunque per un periodo non superiore a 48 ore.

La richiesta di ormeggio deve essere avanzata secondo le modalità di cui all'Ordinanza 07/2003 in data 25.01.2003 della Capitaneria di Porto di Savona.

Art. 20

Durante la sosta non operativa in porto nelle zone 12-16, la bettolina dovrà essere sottoposta alla vigilanza di una squadra VV.F. da richiedersi in anticipo rispetto all'esigenza; in caso di mancata disponibilità il servizio dovrà essere espletato da Guardia ai Fuochi abilitata.

Qualora la sorveglianza sia espletata da Guardia ai Fuochi abilitata/i, quando il rifornimento sia effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con

boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione della schiuma;

Medesima vigilanza dovrà essere predisposta qualora la bettolina ormeggi in prossimità di altre unità nelle altre zone previste dal precedente articolo e in tutte gli altri casi sulla base di valutazione dell'Autorità Marittima.

Art. 21

I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. 11.02.98, n. 32, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca a da diporto. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno in ottemperanza al titolo 1 punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e del certificato antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- b) le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno;
- d) i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) non deve essere eseguita alcuna altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Detto personale deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- g) a cura del titolare del titolo concessorio dell'impianto di distribuzione fisso di carburante installato in banchina, devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le seguenti attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi:
 - 50 (cinquanta) metri di panne galleggianti portuali;
 - n. 100 (cento) fogli oleoassorbenti;
 - 200 (duecento) litri di prodotto dispendente di tipo approvato dal Ministero della salute;
 - un estintore carrellato a polvere di capacità da kg. 50;
- h) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore;
- i) è vietato fumare ed usare fiamme libere nell'area interessata alle operazioni di bunkeraggio.

Art. 22

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

Art. 23

Rifornimenti a mezzo di autobotti, ovvero a mezzo di distributori mobili, possono essere consentiti solo per prodotti con un punto d'inflammabilità maggiore o uguale a 60° C, determinato con sistema a vaso chiuso ed esclusivamente dalle banchine commerciali dei bacini portuali di Savona e di Vado Ligure.

Deve essere assicurato un apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o di Guardia Fuochi con numero massimo di tre unità e minimo di due. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Devono comunque essere osservate le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 (trenta) tonnellate per ogni autobotte;
2. ciascuna autobotte con eventuale rimorchio deve uscire immediatamente dal porto dopo aver effettuato il rifornimento;
3. i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree di sosta autorizzate, dove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo autobotte;
4. le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
5. durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili, e pronti per eventuale uso, una riserva di sabbia e la attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti e panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
6. durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse, i valori di illuminazione di 10 lux;
7. le unità navali impegnate in operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice internazionale dei segnali (di giorno) e una luce rossa (di notte);
8. tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina e dei motori, devono essere dotati di reti parascintille;
9. tra l'autobotte, ovvero distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
10. nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamma libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore;
11. per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alle autobotti ovvero al distributore mobile, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, unità navali o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con apposito cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
12. nei pressi delle tubazioni impegnate per il rifornimento devono essere collocati due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
13. le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
14. le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art.16;
15. l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alla tubazione di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra di scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno due estintori di tipo omologato;
16. durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni di commerciali. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;
17. devono essere rispettate le eventuali ulteriori procedure definite dall'Autorità Marittima.

Art. 24

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte, ovvero a mezzo di distributori mobili, possono essere consentite, per oli lubrificanti con punto d'infiammabilità maggiore di 180° C ed elevata viscosità, determinati con sistema a vaso chiuso, esclusivamente dalle banchine dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure.

Devono comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. per tutta la durata delle operazioni di cui trattasi, sia preclusa un'area di raggio di 10 metri dall'autobotte e dai manifold d'imbarco dell'olio lubrificante; tale area dovrà essere comunque transennata;
2. le operazioni di rifornimento di olio lubrificante possono essere eseguite senza interrompere le operazioni commerciali alle seguenti condizioni:
 - l'autobotte deve essere posizionata in modo tale da poter dirigere direttamente verso l'uscita;
 - il percorso di uscita dal porto deve essere sgombero da qualunque tipo di ostacolo (pallets, forklifts, materiale vario ecc.). La presenza di ostacoli, come sopra definiti, impedisce la contestuale esecuzione delle operazioni commerciali e di rifornimento, restando a carico del richiedente il bunkeraggio di olio lubrificante, ogni onere e/o ritardo;
 - durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento. Devono essere inoltre disponibili, e pronti per eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti e fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
 - i mezzi per la movimentazione delle merci, in caso di emergenza, devono essere spostati dalle maestranze addette alle operazioni portuali in modo da non intralciare il traffico di soccorso o impedire l'allontanamento dell'autobotte;
 - in caso di imbarco di merci pericolose, le operazioni di rifornimento, debbono avvenire prima dell'imbarco delle stesse;
 - in caso di sbarco di merci pericolose, le operazioni di rifornimento, debbono avvenire dopo lo sbarco delle stesse;
 - qualora la nave avesse merci pericolose in transito, le operazioni commerciali devono essere sospese durante l'esecuzione del rifornimento.

Il rifornimento di oli minerali a mezzo autobotte è consentito anche agli ormeggi del pontile San Raffaele di Vado Ligure, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, alle seguenti condizioni:

- l'autobotte non dovrà avere rimorchio e dovrà essere di capacità massima pari a 12.000 litri;
- prima di iniziare le operazioni, l'autobotte dovrà essere posizionata con direzione rivolta verso il cancello di entrata/uscita del terminale, al fine di garantire un immediato allontanamento del pontile in caso di emergenza.

Parte IV **Disposizioni finali**

Art. 25

Nel porto di Savona-Vado Ligure la sosta di autobotti che abbiano trasportato o trasportino sostanze infiammabili, idrocarburi, oli minerali o sostanze nocive e/o pericolose è consentita esclusivamente all'interno di aree destinate allo stoccaggio di merci pericolose e con le modalità previste dalla normativa in vigore per la sostanza trasportata.

Art. 26

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte in qualsiasi altra condizione non prevista dal presente regolamento (esempio: con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo), né con distributori mobili.

Art. 27

E' consentita l'effettuazione contemporanea di bunkeraggio a mezzo autobotte e a mezzo bettolina.

Ognuna delle operazioni dovrà seguire un iter istruttorio indipendente, presupponendo un'autonoma istanza e relativa autorizzazione.

In egual modo, per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, le singole operazioni dovranno seguire ognuna le prescrizioni del presente Regolamento e dovranno essere considerate come indipendenti l'una dall'altra e non parte di un'unica operazione di bunkeraggio.

Art. 28

Durante le operazioni di bunkeraggio da effettuarsi ad unità in rada e all'ormeggio presso i pontili di Vado Ligure, dovranno essere presenti in loco, in regime di autoproduzione da parte del terminalista ovvero avvalendosi di società concessionaria del servizio antinquinamento, almeno 500 metri lineari di panne galleggianti pronte ad essere stese in caso di eventuale sversamento di idrocarburi.

Art. 29

In deroga a quanto previsto dall'Ordinanza n. 07/2003 disciplinante gli accosti nel porto di Savona-Vado Ligure, è ammesso l'ormeggio di unità da diporto esclusivamente per l'effettuazione di operazioni di bunkeraggio e per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle stesse.

In tale situazione, l'armatore dell'unità o un suo rappresentante, ovvero, in deroga, l'operatore esercente il bunkeraggio, dovrà presentare apposita istanza alla Sezione Tecnica-Ufficio accosti della Capitaneria di Porto di Savona.

Savona, 13 OTT. 2008

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Franco PESCATORI



Alla CAPITANERIA DI PORTO di SAVONA
- Sezione Tecnica -**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO**

Il sottoscritto _____ in qualità di (1):

- ☐ Agente Raccomandatario marittimo della nave _____
- ☐ Comandante della nave _____ ormeggiata in (1)
- ☐ banchina _____ del porto di Savona / Vado Ligure
- ☐ rada

presa visione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. _____ emanata da codesta Capitaneria di Porto in data _____ e successive modifiche,

CHIEDE

Di essere autorizzato ad effettuare le operazioni di rifornimento alla suddetta nave per il giorno _____ alle ore _____.

A tale scopo, dichiara:

Tipo e quantitativo di combustibile _____

Effettuato a mezzo (2):

autobotte _____

bettolina _____

Nominativo della ditta che eseguirà il bunkeraggio _____

Il nome dell'Ufficiale della nave responsabile delle operazioni di sicurezza relative al rifornimento _____

Il responsabile della ditta di rifornimento _____

Savona, _____

L'Agente Raccomandatario_____
Il Comandante della nave (3)**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA**

Vista la presente istanza;

AUTORIZZA

L'esecuzione delle operazioni di rifornimento come sopra elencate, nel pieno rispetto delle disposizioni impartite da questa Capitaneria di Porto con l'ordinanza n° ____/2008 in data _____.

Savona, _____

d'ordine

- (1) barrare la voce che interessa
- (2) indicare il nome della bettolina ovvero il numero di targa dell'autobotte e gli estremi di validità del certificato di per il trasporto di merci pericolose
- (3) la firma del Comandante della nave deve essere sempre apposta essendo l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con la presente istanza.